

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio studi

TITOLO V IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

CAPO I NORME GENERALI

Art. 50.
(Consigli distrettuali di disciplina).

1. Il potere disciplinare appartiene ai consigli distrettuali di disciplina forense.
2. Il consiglio distrettuale di disciplina è composto da membri eletti su base capitaria e democratica, con il rispetto della rappresentanza di genere di cui all'articolo 51 della Costituzione, secondo il regolamento approvato dal CNF. Il numero complessivo dei componenti del consiglio distrettuale è pari ad un terzo della somma dei componenti dei consigli dell'Ordine del distretto, se necessario approssimata per difetto all'unità.
3. Il consiglio distrettuale di disciplina svolge la propria opera con sezioni composte da cinque titolari e da tre supplenti. Non possono fare parte delle sezioni giudicanti membri appartenenti all'ordine a cui è iscritto il professionista nei confronti del quale si deve procedere.
4. Quando è presentato un esposto o una denuncia a un consiglio dell'ordine, o vi è comunque una notizia di illecito disciplinare, il consiglio dell'ordine deve darne notizia all'iscritto, invitandolo a presentare sue deduzioni entro il termine di venti giorni, e quindi trasmettere immediatamente gli atti al consiglio distrettuale di disciplina, che è competente, in via esclusiva, per ogni ulteriore atto procedimentale.
5. Il regolamento per il procedimento è approvato dal CNF, sentiti gli organi circondariali.

Norma non immediatamente applicabile perché presuppone due regolamenti del CNF: il primo per la costituzione dei Consigli distrettuali di disciplina (co. 2); l'altro per la disciplina del procedimento (co. 5)